



Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, n. 1

38018 Molveno (TN)

Telefono: 0461 586936

Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222

e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.itpec: comune@pec.comune.molveno.tn.it

Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 24/07/2026

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2026.

L'anno **2026** il giorno **24** del mese di **Luglio** alle ore 15.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
DONINI LORENZO	SINDACO	SI
ALDRIGHETTI ALESSANDRA	ASSESSORE	SI
DONINI ANNA ROSA	ASSESSORE	Si (in Videoconferenza)
DONINI IVANO	ASSESSORE	SI
DONINI MAURO	VICE SINDACO	Si (in Videoconferenza)
		Totale presenti 5
		Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale, dott. VANINI MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONINI LORENZO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 09.10.2025, è stata approvata la trasformazione dell'azienda consortile ASIA in società a responsabilità limitata denominata Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., in breve ASIA TRENTINO S.r.l. e che con il medesimo provvedimento è stato confermato il Piano strategico Industriale ed il Piano Economico Finanziario di affidamento 2026/2038 della società. Dall'01.01.2026, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito tariffario è l'azienda ASIA TRENTINO S.r.l. e la gestione è affidata secondo il modello *in-house providing* fino al 31.12.2038;

il finanziamento del Servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti nel Comune di Molveno è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della Legge n. 147 dd. 27.12.2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani il Comune di Molveno ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale;

a partire dal 1° gennaio 2020 trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. Le disposizioni normative nazionali sono costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti - TA.RI. (art. 1, comma 639), nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668);
- dal Decreto Legislativo 26 settembre 2020, n° 116, che in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D.Lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e cancellando i rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 7 dicembre 2013, n. 147, sopra indicata per le parti vigenti;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) definendo i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio e per la determinazione delle entrate tariffarie;

Successivamente con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente.

Con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti MTR-3 per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, definendo criteri di riconoscimento dei costi, limiti alla crescita tariffaria, componenti perequative e regole di validazione dei PEF. Con successiva determina n. 1/2025-DTAC, ARERA dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;

L'articolo 7 della citata deliberazione 397/2025 prevede che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- l'attività di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dalla delibera n. 397/2025/R/RIF e relativo allegato; la validazione deve essere svolta da organismi dotati di profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente, assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Con la delibera 480/2025/R/rif del 04 novembre 2025, al punto 1.1, A.R.E.R.A ha determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,9 % per l'intero periodo regolatorio, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;

Il Piano Economico Finanziario 2026 – 2029 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il provvedimento adotta il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente determini gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i, che deve essere in ogni caso garantito;

con deliberazione n. 12 del 23.03.2022 il Consiglio Comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA Trentino S.r.l.;

con deliberazione giuntale n. 139 di data 19 maggio 2026, il Comune di Lavis ha dato incarico ai revisori dei conti di Aldeno, Vallelaghi e Mezzocorona, Lavis e Madruzzo, anche per delega di altri enti, della validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029;

con note prot. 2883 del 08.05.2026, prot. 4645 di data 17.07.2026 e n. 4681 del 20.07.2026, ASIA Trentino S.r.l. ha trasmesso al Comune di Molveno il piano economico finanziario P.E.F. 2026–2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità e la relazione di validazione del PEF 2026-2029 sottoscritta in data 16 luglio 2026 dalla terna dei revisori dei conti dott.ssa Cristina Odorizzi, dott. Mauro Angeli e dott.ssa Sonia Valorzi;

Il piano economico finanziario PEF 2026-2029, evidenzia un costo complessivo del servizio per l'annualità 2026 pari ad € 450.261,07.=, ripartito tra € 234.112,62.= di costi fissi ed € 216.148,45.= di costi variabili. Risulta che:

- i costi fissi sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente in Euro 99.029,64.= ed in Euro 135.082,98.=;
- i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche e si suddividono nelle seguenti quote:
 - quota consumi utenze domestiche: Euro 64.001,55.=;
 - quota servizi utenze domestiche: Euro 27.429,24.=
 - quota consumi utenze non domestiche: Euro 87.302,36.=;
 - quota servizi utenze non domestiche: Euro 37.415,30.=.

sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, secondo quanto riportato nel listino elaborato da ASIA Trentino S.r.l.;

alla luce dell'aumento generale dei costi totali del 6,80% rispetto al 2025, nel dettaglio, si registra un aumento dei costi fissi pari al 19,19%, e una diminuzione dei costi variabili del 4,01% determinata dalla riduzione della quota consumi pari al 10,53% e dal contestuale incremento della quota servizi del 15,64%. La tariffa elaborata sulla base del PEF fa registrare un aumento medio della quota fissa e della quota servizi del 4,35%. Rimane invece invariato il costo a litro, che è stato definito, come lo scorso anno in Euro 0,12.=;

Richiamato l'art. 16 comma 1 del Regolamento già citato, che prevede le seguenti agevolazioni: *“Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal “Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale””, il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente l'importo delle agevolazioni da applicare.*

Richiamato inoltre il successivo art. 17 'Riduzione per motivi di servizio' che al comma 1 prevede: *“Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta una riduzione della quota consumi della tariffa in misura pari al 25%”;*

Richiamato, altresì, l'art. 20 dello stesso Regolamento, che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento, misura che si rende basilare modificare o confermare laddove necessario, segnatamente:

1. *Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado, finché sussiste il relativo obbligo normativo.*
2. *Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nella misura da determinarsi in sede di adozione del piano finanziario nel caso di:*
 - a) *Utenze domestiche ove sia presente una persona che per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuti sanitari (tessili sanitari come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la*

dialisi peritoneale ecc.); l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta. Si rimanda alla Giunta l'ammontare di detta agevolazione nel caso in cui ci fossero domande.

- b) *Utenze domestiche di famiglie residenti, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 24 mesi. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale della tariffa, nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta comunale;*
3. *Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito: Nella misura del 50% per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.*

Richiamato, da ultimo, l'art. 21 del medesimo Regolamento, che prevede degli incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.), nello specifico: la sostituzione parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento e precisamente: *"Il Soggetto Gestore attiva presso il Centro Raccolta (C.R.) e presso le isole ecologiche dotate di press-container, la rilevazione informatica degli accessi e dei quantitativi conferiti, per i quali viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe."*

Sottolineata, pertanto, la necessità di stabilire, per l'anno 2026, la misura delle agevolazioni di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del più volte menzionato Regolamento.

Relativamente ai servizi-extratarriffa di cui all'art. 22 del Regolamento comunale, che prevede la possibilità per l'ente gestore di fornire servizi complementare ed integrativi rispetto a quelli ordinari coperti dalla tariffa, viene proposta l'approvazione del "Listino servizi urbani dall'1.05.2026 – 30.04.2027", formulato e trasmesso da ASIA Trentino S.r.l. con la nota prot. 4667 del 20.07.2026;

alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario adottare il Piano Economico Finanziario 2026-2029 ed approvare le tariffe rifiuti per l'anno 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Ascoltata la relazione sopra premessa;

dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente;

vista la deliberazione ARERA n° 397/2025/R/Rif del 5.08.2025, che approva il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

vista la determina n. 1/2025-DTAC, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;

preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del già citato Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026-2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

visto dunque il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025;

- la relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- la dichiarazione di veridicità all'Allegato 3 della determina 1/DTAC/2025.

vista la relazione di validazione del PEF, periodo regolatorio 2026-2029, di cui all'art. 30 dell'Allegato A) alla deliberazione ARERA n. 397/205/R/RIF sottoscritta dalla terna dei revisori in data 16.07.2026, ed inviata con nota registrata al protocollo n. 4645 del 17.07.2026;

verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-3 per tutti gli anni del periodo regolatorio, così come illustrato nella relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2 della determina n. 1/DTAC/2025;

presa visione del listino tariffa 2026, del listino servizi urbani extra-tariffa proposta da ASIA TRENTINO S.r.l. e della proposta delle misure di riduzione/sostituzione tariffarie elencate in premessa;

visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 12 del 29.03.2021 e modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n° 37 dd. 12.11.2025;

richiamate infine la deliberazione n. 12 del 23.03.2022 con cui il Consiglio Comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF e la delibera di Giunta n° 133 dd. 11.09.2024, che approva lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Molveno e A.S.I.A;

visto il Bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 dd. 17.12.2025 e l'allegata nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 (DUP), che, in relazione alla tariffa rifiuti, introduce le linee guida 2026-2029, illustrando le principali novità contenute nel nuovo metodo MTR-3, e gli obiettivi del gestore per la durata del PEF;

richiamato l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 180, dd. 29.12.2025, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2026-2028 e n. 47, del 27.03.2026, con la quale è stato approvato il P.I.A.O. relativo alle annualità 2026-2028;

accertata in particolare - in attuazione dell'articolo 18, comma 2, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 - la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, così come specificato nella Parte generale del P.I.A.O. annualità 2026 – 2028;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

visto lo Statuto comunale;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente dovendo rispettare il termine di approvazione dei provvedimenti

TARIP, ex art. 3, comma 5quiquies, del D.L. n.228/2021 e art. 1, comma 677 della L. 199/2025, che ha disposto lo slittamento del termine al 31.07.2026,

DELIBERA

- di adottare, per quanto esposto in premessa, il piano economico finanziario 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), corredato dal parere di validazione dei revisori, dalla relazione di accompagnamento al PEF, dalla dichiarazione di veridicità, che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare, per quanto esposto in premessa, la tariffa per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti urbani TA.RI.P., a valere dal 1° gennaio 2026, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da:
 - a. una parte fissa;
 - b. una parte variabile, composta da:
 - b.1 una quota servizi;
 - b.2 una quota consumi.

come evidenziato nei prospetti riepilogativi di seguito riportati:

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

Descrizione	Quota fissa €/mq/anno	Quota Variabile Servizi €/mq/anno	Quota Variabile Consumi €/litro
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,35350	€ 0,12640	€ 0,12000
02. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,74010	€ 0,26800	€ 0,12000
03. Stabilimenti balneari	€ 0,51180	€ 0,15120	€ 0,12000
04. Esposizioni, autosaloni	€ 0,33140	€ 0,12160	€ 0,12000
05. Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante	€ 1,18170	€ 0,42750	€ 0,12000
06. Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante	€ 0,88360	€ 0,31850	€ 0,12000
07. Case di cura e riposo	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,12000
08. Uffici, agenzie	€ 1,10440	€ 0,39930	€ 0,12000
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,60740	€ 0,21890	€ 0,12000
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,96100	€ 0,34570	€ 0,12000
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,18170	€ 0,42790	€ 0,12000

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,79520	€ 0,28690	€ 0,12000
13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto	€ 0,67080	€ 0,36710	€ 0,12000
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,43090	€ 0,00000	€ 0,12000
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,59430	€ 0,21890	€ 0,12000
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 5,34530	€ 1,92910	€ 0,12000
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 4,02010	€ 1,45020	€ 0,12000
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,94350	€ 0,70170	€ 0,12000
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,68760	€ 0,61220	€ 0,12000
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,62670	€ 2,41790	€ 0,12000
21. Discoteche, night club	€ 1,04220	€ 0,00000	€ 0,12000

TARIFFA UTENZA DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

Descrizione	Quota Fissa €/anno	Quota Variabile Servizi €/anno	Quota Variabile Consumi €/litro
Componenti 1	€ 24,7083	€ 18,7432	€ 0,12000
Componenti 2	€ 61,3797	€ 21,8748	€ 0,12000
Componenti 3	€ 78,4442	€ 24,1017	€ 0,12000
Componenti 4	€ 96,1061	€ 25,8878	€ 0,12000
Componenti 5	€ 114,4265	€ 27,6740	€ 0,12000
Componenti 6 o più	€ 147,9354	€ 29,0194	€ 0,12000
Non residenti da Regolamento TIA	€ 96,1061	€ 25,8878	€ 0,12000

- di approvare il listino servizi urbani anno 2026, proposto da ASIA TRENTINO S.r.l. per il periodo 01.05.2026 – 30.04.2027, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 17, comma 1 (casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, una riduzione della quota consumi della tariffa in misura pari al 25% prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
- di stabilire per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. a) (utenze domestiche ove siano presenti persone che producano elevate quantità di rifiuti sanitari – tessili come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la dialisi peritoneale, ecc.), del Regolamento per l'applicazione

della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;

- di determinare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. b) (utenze domestiche nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l'infanzia), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
- di confermare anche per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 21, comma 2 per le utenze domestiche: un incentivo di importo pari ad euro 20,00.-/annuo ad utente (inteso per iscrizione a ruolo ASIA e non per singola unità immobiliare) purché vengano effettuati almeno n. 6 conferimenti all'anno, uno ogni bimestre;
- di demandare a successivo provvedimento la quantificazione puntuale e l'imputazione corretta al Bilancio comunale del mancato gettito di cui ai precedenti punti del presente dispositivo;
- di demandare alla Giunta comunale la possibilità di stabilire ulteriori percentuali di agevolazioni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento subordinatamente alla presentazione delle relative istanze da parte delle utenze aventi diritto;
- di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dall'01.01.2026;
- di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA TRENINO S.r.l.;
- di trasmettere a cura dell'Ufficio Tributi la presente deliberazione ad ARERA entro 60 giorni dalla adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della determinazione dell'Autorità n. 397/2025;
- di dare comunicazione, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune - sezione trasparenza rifiuti;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 154**

Ufficio Proponente: **Ufficio Entrate e Personale**

Oggetto: **ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Entrate e Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2026

Il Responsabile di Settore

Maria Teresa Tevini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Giulia Dellaidotti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

Il SINDACO
DONINI LORENZO

Il Segretario a Scavalco
PANCHERI DANIEL DAVID

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 24/07/2026 ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Lì 24/07/2026

Il Segretario a Scavalco
PANCHERI DANIEL DAVID